

TIMBRO AZIENDA

MODALITÀ OPERATIVE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE SUL POSSESSO DEL GREEN PASS AI SENSI DALL'ART. 9-SEPTIES, COMMA 4, D.L. 52/2021

1. AMBITO DI APPLICAZIONE E SCOPO

La presente Procedura viene predisposta al fine di definire le modalità operative per lo svolgimento delle verifiche previste dall'art. 9-septies, comma 4, D.L. 52/2021 (come modificato dal D.L. 127/2021) in ordine al possesso del Green Pass (o certificazione verde Covid19) da parte di **dipendenti, collaboratori, lavoratori autonomi che accedono ai luoghi di lavoro.**

Per Green Pass si intende la certificazione comprovante:

- Lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2
- La guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2
- L'effettuazione di un test molecolare o antigenetico rapido con risultato negativo nelle 48 ore precedenti.

Il disposto di cui all'art. 9-septies citato prevede che a **chiunque svolge un'attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso nei luoghi in cui detta attività viene svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde Covid19.**

Analoga previsione vale anche per quei lavoratori che svolgono, sulla base di contratti esterni, attività lavorativa nei luoghi sopra indicati.

Lo scopo del presente documento è, quindi, definire le modalità attraverso le quali l'Azienda può svolgere direttamente nei confronti dei lavoratori dipendenti o autonomi, i controlli sul possesso della certificazione verde Covid19.

2. MODALITÀ DI CONTROLLO DIPENDENTI

All'interno dei locali aziendali il possesso del **Green Pass** da parte dei lavoratori dipendenti **potrà essere verificato sia su tutti i lavoratori dell'azienda, sia a campione.**

Tale controllo potrà avvenire:

- All'ingresso dei locali
- Presso i tornelli d'ingresso (ove siano installati)
- In prossimità dei timbratori marcatempo (ove siano installati)
- Nell'arco della giornata lavorativa presso le postazioni di lavoro

Tali controlli avverranno da parte di appositi soggetti incaricati con atto formale di nomina.

Il soggetto incaricato effettuerà i controlli secondo le modalità previste dal DPCM 17 giugno 2021. **È vietato cedere la nomina o farsi sostituire da lavoratori che non sono incaricati al controllo del Green Pass.**

La verifica dei Green Pass dovrà avvenire esclusivamente mediante l'utilizzo dell'App **VerificaC19**.

3. INFORMATIVA AI LAVORATORI

I lavoratori dell'azienda verranno resi edotti tramite apposita informativa delle modalità di verifica e di trattamento dei dati che non verranno registrati, **limitando la verifica al solo controllo della validità della certificazione verde Covid19.**

4. LAVORATORI NON IN POSSESSO DEL GREEN PASS

I lavoratori che comunicano di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, sono considerati **assenti ingiustificati** fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Qualora un lavoratore non fosse in possesso di valido Green Pass durante i controlli effettuati dal dipendente incaricato, il datore di lavoro segnalerà tale situazione al Prefetto tramite atto formale.

A carico del personale che non possieda o non esibisca il green Pass a richiesta, ferme restando le eventuali conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore, il Prefetto potrà applicare una **sanzione amministrativa da 600€ a 1.500€.**

5. CONTROLLO DEI COLLABORATORI, LAVORATORI AUTONOMI E DEI LAVORATORI ESTERNI (COOPERATIVE SERVIZI, PRESTATORI D'OPERA, LIBERI PROFESSIONISTI A P.IVA, ETC.)

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9-septies, comma 4, D.L. 52/2021, i controlli in ordine alla verifica del possesso del Green Pass da parte dei lavoratori esterni, verranno effettuati dai rispettivi datori di lavoro e dagli incaricati dell'azienda la quale effettuerà i controlli dei predetti soggetti all'atto di ingresso dei locali aziendali.

La presente procedura ha validità dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021.